

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1188 DEL CONSIGLIO
del 6 agosto 2020
relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) Il Regno Unito ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (5) Il Regno Unito ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Germania.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo nel Regno Unito e il gruppo di valutazione tedesco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
- (8) Il 2 dicembre 2019 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che il Regno Unito ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. Inoltre il Consiglio ha chiesto al Regno Unito di rivedere, entro il 15 giugno 2020, la sua politica di esclusione dei profili di sospetti dallo scambio automatizzato di dati dattiloscopici, alla luce dell'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati dattiloscopici e, mutatis mutandis, delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione riguardo allo scambio di dati sul DNA.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

